

N. R.G. 2179 /2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Francesca Miconi Presidente

dott.ssa S****a Dai R****e Giudice

dott.ssa Chiara Zito Giudice C****E

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2179 /2016 promossa da:

M****a PAG LIACCI (C.F. M****e), con il patrocinio dell'avv. S****E

M****a (C****i) VIA Q****D C****S 69/A M****O RIMINI;

RICORRENTE

contro

C****O I****o (C.F. A****E), con il patrocinio dell'avv. G****a

B****i e dell'avv. R****o A****A (M****N) PIAZZA TRE R****e

N. 2 47921 RIMINI; elettivamente domiciliato in VIA C****S P****e, 9 - 15
60044

FABRIANO

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8 ottobre 2019 .

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

M****a B****i , nato a Todi il 9.09.1972 , e C****O I****o , nata a Fabriano

(AN) il 20.09.1971 , contraevano matrimonio in data 14 .02. 1998 a Rimini , tra
scritto nei E****L

dello Stato Civile di detto Comune, anno 1998, n. 19, parte I .

Sentenza n. 197/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 2179/2016

Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie Vanessa (1999) e Veronica (2003).
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 10.02.2005 .

Nel presente giudizio, le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 08.05.2017 , nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.

Con successiva ordinanza, preceduta dall'ascolto della figlia minore Veronica, venivano assunti provvedimenti temporanei ed urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.

Depositata le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: "Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni .").

Preliminarmente, occorre riqualificare d'ufficio la domanda di cessazione degli effetti civili in scioglimento del matrimonio, atteso che le parti si sono sposate con rito civile, come attestato dalla trascrizione del relativo atto nella parte prima dei E****L dello Stato Civile del Comune di Rimini (doc. 3 fasc. ricorrente).

Tanto premesso, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Rimini il 14.02.1998 deve essere senz'altro pronunciato , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 10.02.2005 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede

presidenziale e infine dalle rispettive allegazioni delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Quanto alla figlia minore Veronica, oggi diciassettenne, non merita accoglimento la domanda di affidamento esclusivo formulata dalla madre, motivata dal disinteresse per le figlie manifestato da tempo dal padre.

Come è noto, ai sensi dell'art. 337 -quater comma 1 c.c., è possibile derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso quando il giudice ritenga che l'affidamento ad uno dei due genitori sia contrario all'interesse del minore.

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non siano stati dimostrati elementi di pregiudizio nella prosecuzione, fino alla maggiore età di Veronica, ormai prossima, del regime dell'affidamento condiviso. Il padre, infatti, che dopo la separazione ha intrapreso una ~~Q****D~~ convivenza e ha avuto un'altra figlia, non ha mostrato carenze dal punto di vista della idoneità genitoriale, ma esclusivamente una scarsa capacità di instaurare un intenso legame di affetto e di frequentazione con la figlia, come si desume anche dalle affermazioni di Veronica in sede di ascolto (dal verbale del 02.10.2017: "Il papà vive a Cervia e quest'anno l'ho visto poche volte. (...) Con il papà non ci sentiamo e non ci vediamo molto spesso; non abbiamo molte cose in comune. (...) Ultimamente ho molti impegni scolastici e quindi non ho tanto tempo di vederlo. Anche questa estate mi ha chiesto di passare del tempo con lui ma io sono stata impegnata con lo sport e con le mie amiche per cui non ho passato neanche un giorno con lui. A dormire quest'anno non ci sono mai andata. Vorrei continuare a vedere il papà liberamente quando posso. (...)").

Veronica continuerà ad abitare con la madre presso la sua residenza di Rimini, come richiesto da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni (la domanda iniziale del ricorrente di collocazione presso la residenza paterna è stata modificata) e potrà frequentare il padre liberamente, secondo accordi direttamente conclusi e nel rispetto delle esigenze di entrambi.

Quanto al mantenimento ordinario delle figlie, entrambe studentesse, Vanessa all'università e Veronica alle scuole superiori, il ricorrente chiede di versare la somma mensile di EUR 300,00 per ciascuna, già stabilita in sede di ordinanza presidenziale, mentre la resistente chiede che tale contributo sia elevato ad EUR 350,00.

Occorre a questo punto ricostruire le situazioni economico - patrimoniali delle parti, entrambi dipendenti della Polizia di Stato.

La ~~I****o~~ negli ultimi tre anni ha percepito redditi netti di circa EUR 28.000 (v. dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 -2018 -2019 allegate) e vive nella ex casa coniugale, ora di sua proprietà esclusiva, per la quale paga un mutuo di circa EUR 560,00 mensili.

Sentenza n. 197/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 2179/2016

Il B****i ha percepito, nel 2019, redditi da lavoro netti di circa EUR 27.700 (v. CUD 2019 agli atti), vive a Cervia con la Q****D compagna e la figlia Sara.

Dunque, tenuto conto dei redditi delle parti, dell'età delle figlie e dei tempi di permanenza delle stesse, del tutto prevalenti presso la madre, si stima equo porre a carico del padre un contributo al loro mantenimento di EUR 300,00 per ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Quanto alle spese straordinarie, non può trovare accoglimento la richiesta del padre di predeterminarne l'importo massimo in EUR 100,00 mensili: una simile previsione, infatti, si rivelerebbe del tutto pregiudizievole per le figlie, che, malgrado i genitori percepiscano redditi adeguati, rischierebbero di essere private anche di spese indispensabili per la salute e l'istruzione. Inoltre, occorre aggiungere che, poiché per spese straordinarie devono intendersi quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, "la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia" (in termini Cass., Sez. I, n. 9372 del 08/06/2012).

Sul punto deve stabilirsi, invece, conformemente all'orientamento adottato di recente da questo Tribunale, che nella regolazione delle spese straordinarie i genitori si attengano al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, riportato nel dispositivo, che opportunamente distingue tra spese che devono essere preventivamente concordate e spese che non necessitano di accordo.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza. P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14.02.1998 a Rimini tra M****a B****i, nato a Todì il 9.09.1972, e C****O I****o, nata a Fabriano (AN) il 20.09.1971, trascritto nei E****L dello Stato Civile di detto Comune, anno 1998, n. 19, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Affida la figlia minore Veronica B****i in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- Dispone che la figlia possa vedere il padre liberamente, secondo accordi direttamente conclusi e nel rispetto degli impegni di entrambi;

Sentenza n. 197/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 2179/2016

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.

La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.

Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie ;

- Compensa le spese di lite.

Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2020 .

Il Giudice C****E Il Presidente

dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi

Sentenza n. 197/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 2179/2016